

OGGETTO: **Domanda di iscrizione nell'elenco dei GIUDICI POPOLARI**

Il sottoscritto/a .....  
nato a ..... il .....  
tel. .... cell. .... fax .....  
residente in codesto Comune, Via ....., N. ....,  
a conoscenza di quanto previsto dall'art. 76 della D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla  
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli  
effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, **dichiara** di essere cittadino italiano, di  
essere di buona condotta morale e di godere dei diritti civili e politici, di esercitare la professione  
di ....., di essere in possesso del titolo di studio di  
..... conseguito presso .....  
....., con sede in .....,

**chiede**

la iscrizione negli elenchi per:

le CORTI DI ASSISE

le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO

Allega copia del seguente documento di riconoscimento .....  
(la copia del documento va allegata nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente allo sportello dell'Ufficio Elettorale)

Jesi, .....

**IL RICHIEDENTE**

.....

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/2003

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

**Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –**

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello**

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.**

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.

**RISERVATO ALLA COMMISSIONE**

Seduta del .....

Si dispone l'iscrizione della persona in argomento nell'elenco comunale permanente dei Giudici Popolari:

della Corte di Assise

della Corte di Assise di Appello

Il Segretario

Il Presidente

.....

.....